

L'assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE PRAGA, visto il proprio Statuto, riportato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, di cui al Repertorio n. 54617, Raccolta n. 6818, sottoscritto il 4 febbraio 2002 davanti alla Dott.ssa Lenka NĚMCOVÁ, Notaio in Roma, e registrato il 14 febbraio 2002, al fine di consentire una migliore gestione di tutte le attività dell'Associazione, adotta il 25 Marzo 2004 il seguente

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

1. All'articolo 6 dello Statuto:

1.1 In relazione ai “*soci ordinari*” che “*aderiscono all'Associazione e versano la quota d'iscrizione e successivamente la quota annua*”, si intende che i figli minorenni dei soci non sono obbligati al pagamento né della quota d'iscrizione, né della quota annua, ma possono partecipare liberamente a tutte le iniziative dell'Associazione.

1.2 In riferimento ai “*soci sostenitori*” che sono “*coloro che contribuiscono al patrimonio dell'Associazione e non sono tenuti al versamento delle quote sociali*”, si intende che la contribuzione al patrimonio dell'Associazione, che esime il socio sostenitore dall'obbligo del versamento della quota sociale, consiste almeno in un valore di €1.000,00 (mille Euro).

1.3 In relazione alla disposizione che recita: “*...tutti i soci vengono regolarmente informati delle iniziative programmate dall'Associazione...*” si intende che l'informazione dell'iniziativa programmata dall'Associazione al socio è ritenuta soddisfatta, ai sensi dello Statuto, se è avvenuta secondo una delle due seguenti modalità:

- a) l'informazione è inviata a mezzo posta ordinaria, oppure tramite e-mail, all'indirizzo indicato dal socio;
- b) l'informazione è inviata a mezzo posta ordinaria all'indirizzo di un membro della famiglia del socio, a condizione che tale membro della famiglia condivida lo stesso indirizzo del socio.

1.4 L'informazione delle iniziative programmate dall'Associazione è comunque affissa a cura del C.d.A. sull'apposita bacheca nella biblioteca dell'Associazione presso il Pontificio Collegio Nepomuceno, Via Concordia, 1, Roma.

ART. 2

1. All'articolo 7 dello Statuto:

In relazione alla qualità di socio che si perde anche per “*morosità*”, si intende che la morosità di un socio, determinata dal mancato pagamento dell'intera quota sociale annua entro la data di scadenza stabilita dal C.d.A., comporta la perdita della qualità di socio, se la condizione di morosità persiste per trenta giorni oltre la suddetta data di scadenza.

ART. 3

1. All'articolo 9 dello Statuto:

In riferimento alla disposizione che recita: “*l'Assemblea nomina le cariche sociali*” si stabilisce quanto segue:

1.1 È istituita la carica di Vice Presidente dell'Associazione che svolge le medesime funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o per sua delega. La designazione del Vice Presidente dell'Associazione, scelto tra i membri del C.d.A., avviene nel corso dell'Assemblea dei soci su proposta del Presidente dell'Associazione ed è soggetta alla delibera dei soci presenti.

1.2 Il Presidente dell'Assemblea dei soci è il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, il Vice Presidente.

1.3 È istituita la carica di Economo dell'Associazione, il quale coordina l'amministrazione delle risorse finanziarie dell'Associazione. Le spese sono autorizzate dal C.d.A. ed i pagamenti possono essere firmati o dall'Economo oppure dal Presidente. L'Economo ha cura del patrimonio dell'Associazione. La designazione dell'Economo dell'Associazione avviene su proposta del Presidente dell'Assemblea ed è soggetta alla delibera dei soci presenti.

1.4 È istituita la carica di Segretario dell'Associazione (approvata dall'assemblea dei soci il 15 Marzo 2005), il quale si occupa dei rapporti con i soci e cura l'assetto organizzativo dell'Associazione. La designazione del Segretario dell'Associazione avviene su proposta del Presidente dell'Assemblea ed è soggetta alla delibera dei soci presenti.

1.5 Nel caso in cui un membro del C.d.A., regolarmente nominato dall'Assemblea, dovesse trovarsi nella necessità di dare le dimissioni durante il periodo per cui è stato eletto, il C.d.A. può nominare la persona che sostituirà il membro dimissionario fino alla prossima Assemblea ordinaria.

ART. 4

1. All'articolo 10 dello Statuto:

In relazione ai poteri del Consiglio di Amministrazione di gestione “*straordinaria*”, si intende per “*gestione straordinaria*” la gestione riferita a beni mobili o immobili, contributi, donazioni e lasciti di valore superiore a € 100.000,00 (centomila Euro). Tale gestione straordinaria è sottoposta alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 5

1. Il Regolamento Interno può essere modificato e integrato secondo le necessità dell'Associazione Praga al fine di migliorare sempre le possibilità del raggiungimento degli scopi sociali. Ogni modifica ed integrazione sono sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea dei soci.